



ISTITUTO COMPRENSIVO " BRIGIDA"

Via Cina snc - 86039 TERMOLI (CB) Tel: 0875/712861
 C.F. 91055130701 - C.M. CBIC85500B - Cod.Univ.
 UFKTQ2 mail: cbic85500b@istruzione. it
 pec: cbic85500b@pec.istruzione.it

Sito Internet: <http://www.comprensivobrigida.edu.it>

Circolare n.ro 68/2021-2022
 Data e protocollo come da signature

Al personale docente ed ATA

Alle alunne e agli alunni e ai loro
 genitori/tutori

Alla DSGA

Al sito web e agli Atti

Oggetto: **Disposizioni per il rientro** previsto per il giorno 17 gennaio c.a e **Principali misure emergenziali di interesse per la scuola** (riferimenti: D.L. 229 del 30/12/21 e nota Min. Salute n.60136 del 30/12/21; D.L. 07/01/22; nota congiunta Min. Istruzione e Salute n.11 dell'08/01/22; nota Min. Istruzione n.14 del 10/01/22;

Con riferimento all'oggetto si forniscono le seguenti informazioni di massima, per eventuali approfondimenti si rimanda alle note e al decreto opportunamente linkati in questo documento.

1 - Disposizioni per il rientro previsto per il giorno 17 gennaio 2022

Situazione Alunna/alunno alla data del rientro in classe	documentazione <u>da esibire</u> al docente della 1 ^a ora
1) non oggetto di disposizioni di isolamento domiciliare obbligatorio, fiduciario oppure quarantena domiciliare	NON OCCORRE NESSUNA DOCUMENTAZIONE
2) positivo accertato al covid-19	Attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto covid positivo rilasciato dall'ASL o altra azienda sanitaria oppure attestato di rientro in sicurezza rilasciato dal Medico di medicina generale o pediatra di libera scelta
3) in sorveglianza attiva con testing	esiti negativi dei tamponi effettuati, quale riscontro dell'effettiva sorveglianza effettuata.



Un'etica ambientale della nostra responsabilità verso la natura ha bisogno non solo di una politica ma anche di una cultura coerente. Una cultura che sappia affrontare le sfide di modi alternativi e diversi di guardare a noi e al mondo. (Salvatore Veca, 1990)

4) in sorveglianza attiva e successivamente in quarantena domiciliare a seguito di provvedimento dell'azienda sanitaria, ha terminato tale periodo e eseguito il tampone molecolare o antigenico con esito negativo a partire dal decimo giorno di quarantena con prenotazione programmata dall'azienda sanitaria	attestazione di fine quarantena rilasciata dall'azienda sanitaria oppure esito negativo del tampone antigenico o molecolare di fine quarantena
5) in sorveglianza attiva e successivamente in quarantena domiciliare a seguito di provvedimento dell'azienda sanitaria, ha terminato tale periodo e ha effettuato 14 giorni di quarantena, in mancanza di un tampone molecolare o antigenico	attestazione di fine quarantena rilasciata dall'azienda sanitaria
6) vaccinato (dai 12 anni in poi) che è stata/o in sorveglianza attiva e successivamente in quarantena domiciliare a seguito di provvedimento dell'azienda sanitaria, al termine del periodo di quarantena di 7 giorni, in possesso di tampone molecolare o antigenico con esito negativo (eseguito a partire dal settimo giorno)	attestazione di fine quarantena rilasciata dall'azienda sanitaria oppure esito negativo del tampone antigenico o molecolare di fine quarantena

Alunni in isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare

Gli alunni ed alunne di ogni ordine e grado per i quali alla data del rientro in classe:

a) sono oggetto di un provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare **in quanto soggetti positivi accertati non possono riprendere le attività didattiche in presenza**. Per tali alunni prosegue, come da regolamento, la didattica digitale integrata.

b) sono ancora in quarantena domiciliare **in quanto soggetti contatti stretti di soggetti positivi accertati non possono riprendere le attività didattiche in presenza**. Per tali alunni prosegue, come da regolamento, la didattica digitale integrata.

2 - [D.L. 229 del 30/12/21](#) e [nota Min. Salute n.60136 del 30/12/21](#) - Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
- Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

TAMPONE POSITIVO	
Stato vaccinale o di guarigione in seguito a contagio	Misure sanitarie
1) Soggetti che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti	isolamento per 7 gg Se asintomatici da almeno 3 gg test Antigenico o Molecolare al termine (se asintomatico)
2) Tutti gli altri soggetti	isolamento per 10 gg test Antigenico o Molecolare al termine (se asintomatico)
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) - avvenuti fuori dal contesto scolastico	
Stato vaccinale o di guarigione in seguito a contagio	Misure sanitarie
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o	quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo

che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni	
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni , e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici	quarantena ha durata di 5 giorni , purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo
3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti	non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

<p>Contatti a BASSO RISCHIO definizione come da indicazioni ECDC si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; <input type="checkbox"/> una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; <input type="checkbox"/> tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio; <input type="checkbox"/> un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.
<p>Misure sanitarie</p> <p>Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.</p>

3 - [D.L. 07/01/22](#) - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore - e [nota congiunta Min. Istruzione e Salute n.11 dell'08/01/22](#) (prime indicazioni operative)

art. 4 - Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ferma restando l'applicazione per il personale scolastico dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ NEL SISTEMA EDUCATIVO, DIDATTICO E FORMATIVO (CM 30/12/21 E CM 8/1/22, APPLICATIVA DEL DM 7/1/22)

Fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo, la CM del Min. Salute del 30/12/21 e la CM congiunta del M.I. e Min. Salute dell'8/1/22 prevedono l'applicazione delle seguenti misure:

Tipologia di istituzione	Alunni 1 caso di positività accertato in classe	Alunni 2 casi di positività accertati in classe	Alunni 3 casi di positività accertati in classe	Docenti con dose booster o con 2 ^a dose da meno di 120 gg (quindi con tanti anticorpi!)	osservazioni
Nido e Infanzia (0-6 anni)	Sospensione delle attività per 10 giorni			<i>Se esposti per almeno 4 ore (anche separate) al caso nelle ultime 48 ore:</i> Per 1 caso: Auto-sorveglianza con T0 e T5 (consigliati). Per più casi: se asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, <i>nessuna quarantena, FFP2 per 10 gg</i> se sintomatici: -Test subito. Se ancora sintomatici: -Test dopo 5 gg	
SCUOLE PRIMARIE	Sorveglianza con test rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività (T0) e da ripetersi dopo cinque giorni (T5)	DAD per 10 giorni e tampone molec. o antigenico di uscita			
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO	Auto-sorveglianza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Non è specificata la necessità di tamponi al T0 o in altri momenti T(n)	Didattica digitale integrata (DDI) per 10 giorni per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo; Auto-sorveglianza e didattica in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per gli altri soggetti che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti dal COVID.	DAD per 10 giorni	<i>Se esposti per meno di 4 ore al caso/i nelle ultime 48 ore:</i> nessuna quarantena se hanno sempre indossato mascherina chirurgica o FFP2 Se contagiati: quarantena di 7 gg se asintomatici o asintomatici da almeno 3 gg con test negativo finale	Per classe con positivo: consigliato pasto a 2 mt Se il T0 e il T5 sono positivi, ATS avvisa il resp covid

art. 5 - Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica

Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 **nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado**, soggette alla auto-sorveglianza di cui all'articolo 4, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, ...omissis..., sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, **presso le farmacie** di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o **le strutture sanitarie** aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,...omissis...

4 - [nota Min. Istruzione n.14 del 10/01/22](#) - Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.

Si rimanda alla circolare interna n. 64 del 12 gennaio 2022 (Comunicazione n. 91 del 12/01/22).

Si invitano i genitori/tutori, per ragioni di privacy, a non trasmettere referti di tamponi Covid-19 o certificati vaccinali alla mail della scuola.

Si ricorda che i casi di positività vanno segnalati a mezzo mail al seguente indirizzo: dirigente@comprensivobrigida.edu.it

Si confida nella consueta collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti.

Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Paolo Marra